



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice designato relatore dott. Maurizio Atzori,
sciogliendo la riserva assunta in data 28 gennaio 2022,
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

rilevato che Luca Pennini, C.F. _____, nato a Bologna il _____ e
residente in _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilenia Fornea
(*advisor*), ha proposto il pagamento dei propri debiti mediante un accordo di ristrutturazione
dei debiti e soddisfazione dei crediti ex art. 7 e ss della legge 3/2012;

letta la proposta di accordo ai creditori ex art. 7 della legge 3/2012 e ss. modifiche e la
relativa attestazione di fattibilità del piano depositata dai Gestori della Crisi avv. Paola
Gallegati e Samuele Labanca (componenti il Collegio n. 15 dell'Organismo di
Composizione della Crisi costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna) ai sensi
dell'art. 9, II comma, l. 3/2012;

preso atto delle modifiche all'accordo di ristrutturazione presentate dal ricorrente e
notificate ai creditori;

rilevato che sussistono i requisiti di cui agli artt. 7, 8, e 9 della L. 3/2012, atteso che il
ricorrente:

- non è soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste
dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. n.
3/2012;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli
14 e 14-bis L. 3/2012;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua
situazione economica e patrimoniale;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- si trova in una condizione di sovraindebitamento, stante il perdurante squilibrio tra
le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni originariamente pattuite



nell'esercizio dell'attività di impresa. (il sig. Pennini è attualmente socio nella misura del 100% della TLG Legno s.r.l. ed è stato, in passato, titolare dell'impresa individuale TLG Legno di Luca Pennini, cessata e cancellata dal Registro delle Imprese nel 2015).

considerato che i Gestori della crisi hanno dato atto che non risultano atti in frode, né che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dal ricorrente;

sentite le parti alle udienze del 13.10.2021, 3.12.2021 e del 28.01.22;

considerato che la proposta intende assicurare il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione, nonché il _____ dei crediti privilegiati di grado 1; rilevato che è previsto altresì il pagamento integrale alla scadenza convenuta del residuo del mutuo bancario fondiario contratto il _____ con _____, stante l'apporto di finanza esterna della compagna del ricorrente, _____, i, che si è resa disponibile a sostenere suddetto importo, subordinatamente all'adesione dei creditori e all'omologazione dell'accordo *de quo*;

considerato che il piano, come da ultimo modificato, prevede la messa a disposizione dei creditori della somma di complessivi euro _____) in 6 anni mediante il versamento annuale di euro _____ corrisposto in 12 rate mensili di euro _____ oltre a un ulteriore somma di euro _____ ("premio annuale") versati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre in modo tale da consentire il soddisfacimento dei creditori nei termini indicati nella proposta e che di seguito si riepilogano:

PASSIVO		ATTIVO	
Prededuzioni			
compenso <i>advisor</i>			
Compenso Gestori della crisi			
Tot.			
Privilegiati generali sui mobili 1° grado			
Tot.			
Privilegiati degradati			
Tot.			
Privilegiati 4° grado			
ADE			
Privilegiati 7° grado			
ADE			
Privilegiati 8° grado			
INPS			



INAIL				
ADE				
Privilegiati 18° grado				
ADE				
Privilegiati 19° grado				
ADE				
Privilegiati 20° grado				
REGIONE E-R				
Chirografari ab origine				
Tot. Privilegiati Degradati a chirografari				
Mutuo fondiario BPER - FINANZA ESTERNA				

letta la relazione sul voto depositata dai Gestori della crisi (cfr documento “valutazione delle eccezioni sollevate, riqualificazione del passivo tributario e valutazione delle percentuali di voto”) dalla quale risulta che è stata raggiunta a maggioranza prevista dall’art. 11, n. 2, l. 3/2012 (pari al 60% dei crediti), sussistendo voti favorevoli espressi e per silenzio assensi pari al 60,9%;

rilevato che le contestazioni pervenute dal creditore Agenzia delle Entrate (in ultima istanza in data 27.01.2022) possono intendersi superate, stante:

- (i) l'indicazione del passivo nella sua totalità, comprensivo pertanto anche delle somme oggetto della Rottamazione ter Saldo e Stralcio del 26.4.2019;
- (ii) la corretta graduazione dei privilegi con indicazione delle percentuali di soddisfacimento per ciascun creditore;

rilevato dunque che le contestazioni debbano essere respinte, anche in considerazione dell'evidente miglior soddisfazione dei creditori mediante l'esecuzione dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, in virtù dell'apporto di finanza esterna da parte della

pari a euro 2.000.000,00 destinati al pagamento del residuo del mutuo fondiario, all'apporto di finanza esterna da parte della madre e della sorella del ricorrente resesi disponibili ad aiutare quest'ultimo nel sostenimento delle spese di mantenimento,



dell'asserito valore dell'unico bene liquidabile costituito dalla partecipazione nella società TLG Legno S.r.l. (stante la sussistenza di debiti attività);
ritenuto quindi che il piano possa essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di legge;

P.Q.M.

visti gli artt. 7 e ss. l. n. 3/2012,

- **respinge** le contestazioni;
- **omologa** l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Luca Pennini, C.F. , nato a e residente in Budrio, in conformità e con le modalità stabilite nella proposta approvata dai creditori;
- **dispone** che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nell'accordo, a cura dei Gestori della crisi;
- **dispone** che il gestore della Crisi provveda alla pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 10, c. 2, L.3/2012 sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.
- **avverte** che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10 c.2 legge 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- **avverte** altresì che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili il cui accertamento dovrà essere richiesto al tribunale con ricorso mentre la risoluzione potrà essere voi richiesta nei modi e termini previsti dall'articolo 14 legge 3/2012;
- **dispone** che i Gestori della Crisi provvedano agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli articoli 12 e 13 della legge 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale circa la corretta esecuzione degli accordi ed informando i creditori e il giudice di eventuali inadempimenti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 27 maggio 2022

Depositato in cancelleria
il 24/05/22

IL CANCELLIERE
DOTT. MASSIMO GILINTA



Il Giudice designato relatore

Massimo Anzani

